

N. Prot. 28 cat. A/I
del 6 aprile 2019



Consultorio familiare fondaco ODV- ONLUS
30026 Portogruaro (Ve) Via Seminario, 17 - Tel./Fax 042175501 3333662484
consultoriofondaco@virgilio.it www.consultoriofamiliarefondaco.it

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO
del 6 APRILE 2019**

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di Aprile, alle ore 17.30 a Frattina di Pravisdomini (Pn), presso la Comunità Parrocchiale in Via della Chiesuola 2, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione in data venerdì 5 Aprile 2019 ore 17.30 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Consultorio familiare "Fondaco" onlus, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Modifiche allo Statuto in ottemperanza al Decreto Lgs. 117/2017

Presiede l'Assemblea la Presidente dell'Associazione, prof.ssa Marina Moro, la quale chiama alle funzioni di Segretario il dott. Antonio Lazzaro.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti in proprio o per delega n. 104 soci su 120 aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco di registrazione delle presenze e dalle deleghe ricevute dai soci aventi diritto di voto, allegati al presente verbale.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto sociale in vigore, al fine di ottemperare al D. Lgs 117/2017, nuovo Codice del Terzo Settore. Evidenzia che, oltre all'adeguamento alle nuove norme, si è provveduto all'allineamento di finalità e attività dell'organizzazione con l'elenco del D.Lgs 117/2017, art. 5 comma 1 lettera a) come attività prevalente, e, in via subordinata e accessoria con le attività di cui art. 5 comma 1 lettera i). Si sono mantenute, tuttavia, le norme dello Statuto in vigore che caratterizzano l'associazione come Consultorio familiare anche recependo, come parte integrante dello Statuto all'art. 34, la comunicazione di avvio del Consultorio Familiare Socio - Educativo del 12 ottobre 2017 inviata al Sindaco della Città di Portogruaro e alla Direzione Regionale dei Servizi sociali.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea, dando atto di essere a conoscenza del nuovo testo di Statuto in dettaglio e nella sua integrità, è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea, visto il periodo transitorio tra l'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 e l'istituzione del RUNTS, dà mandato al Consiglio Direttivo e alla Presidente di compiere tutte le azioni necessarie all'espletamento e all'allineamento dello Statuto testé approvato a eventuali direttive regionali e/o nazionali che dovessero nel frattempo essere emanate.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Frattina di Pravisdomini, 6 aprile 2019

Il Segretario verbalizzante

dott. Antonio Lazzaro

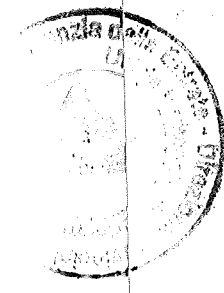
La Presidente

prof.ssa Marina Moro
CONSULTORIO FAMILIARE
"FONDACO"
ONLUS

Via Seminario, 17 - Tel.: 0421.75501
30026 PORTOGRUARO (VE)
Cod. Fisc. 92002100276

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGRUARO
30 APR. 2019
Atto Regolato n°
di n° 497 Serie
Pagata € ESENTE

IL FUNZIONARIO
Carla ZANON
(col. 1° e 2° del foglio del Direttore Provinciale (Elegato))



CONSULTORIO FAMILIARE FONDACO ODV - ONLUS
PORTOGRUARO

STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

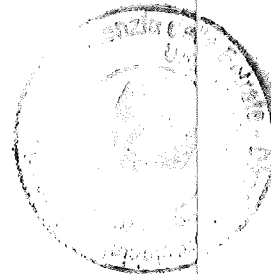
L'anno 1979, addì 7 marzo alle ore 21.00, in Portogruaro, in un locale del Collegio Marconi, in via Seminario:
avanti a me Dr. Americo Pasqualis, Notaio in Portogruaro, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, sono presenti i Signori (omissis)....

1) I costituiti Signori dichiarano di costituire come col presente atto costituiscono un'associazione denominata "Associazione del Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale di Portogruaro" con sede in Portogruaro in via Seminario.

2) L'Associazione è retta dallo Statuto che firmato dai comparenti e da me Notaio si allega al presente atto sub "A".

.....(omissis)

Registrato a Portogruaro il 19.3.1979
Al n. 672, Vol. 128, Mod. 1°. ART. 1



ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Consultorio Familiare Fondaco ODV ONLUS" (di seguito: Consultorio), in forma giuridica di associazione non riconosciuta, L'organizzazione ha sede legale in Portogruaro (Ve), via Seminario 17.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

Il Consultorio si propone la promozione della persona, intesa come valore assoluto, proprio della visione cristiana, operando come servizio sociale a sostegno, formazione e orientamento del singolo, della coppia e del gruppo familiare, aperto a tutti e nel rispetto della dignità, della libertà e delle convinzioni di ciascuno.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2, della legge 8.11.2000, n. 328 e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992, n. 104, e alla legge 22.6.2016, n. 112, e s.m.i.; (di cui al D.Lgs 117/2017, art. 5 comma 1 lettera a).

In via subordinata e accessoria il Consultorio si propone di

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui al D.Lgs 117/2017, art. 5 comma 1 lettera i)

In particolare, il Consultorio, dando particolare rilievo alle esigenze e alle responsabilità delle persone, si propone di svolgere le attività sopra elencate mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- offrire sostegno, assistenza sociale, psicologica, morale, giuridica, pedagogica e religiosa onde favorire l'armonia e la stabilità, sia per coloro che hanno in vista il matrimonio e la vita di coppia sia per coloro che in esso incontrassero difficoltà;
- preparare ed aiutare il singolo e la coppia alla paternità e maternità responsabile e verso una più completa e autentica vita coniugale e familiare;
- promuovere corsi di informazione, incontri di studio ed altre iniziative opportune per la conoscenza dei problemi psicologici, relazionali, morali, giuridici, medici, sessuali e per una consapevole preparazione al matrimonio e per una sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche familiari;
- svolgere la mediazione familiare con particolare riguardo alla tutela dei minori ed al loro affido;
- contribuire a sensibilizzare e promuovere una coscienza pubblica sulle tematiche attinenti il servizio consultoriale;
- offrire la propria partecipazione per l'istruzione e la formazione di genitori, ragazzi, animatori, insegnanti, operatori sociali e consultoriali.

Il Consultorio, per raggiungere i suoi scopi, opera anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni che abbiano la stessa ispirazione e gli stessi scopi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati del Consultorio tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile, ed è annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'iscrizione ad associato comporta il versamento della quota sociale annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene alla natura e ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (vedi art. 18)
- Organo di revisione (vedi art. 19)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati del Consuntorio ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in mancanza di questi dal socio più anziano.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, lettera, fax, whatsapp, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Consultorio ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di nove membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili per tre mandati.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Nel caso in cui venisse a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla sostituzione in via progressiva con i candidati non eletti che abbiano ricevuti più voti.

Alla loro scadenza, i Consiglieri rimangono in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del Consultorio ed è nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i componenti nominati dall'Assemblea.

Per garantire il coordinamento fra il Consiglio Direttivo e la Direzione, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Direttore ed il Vice direttore.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

- Il Consiglio Direttivo amministra l'organizzazione,
- determina il programma di attività del Consultorio sulla base delle linee generali programmatiche fissate dall'Assemblea, stabilendone, unitamente al Direttore, le attività specifiche, le metodologie da seguire, le mansioni dei vari operatori e collaboratori,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea, amministra il patrimonio, fissa le quote annuali.
- redige (o predispose) al termine dell'anno solare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo e la relazione morale sull'attività svolta, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma.
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Aderisce ad organismi associativi aventi finalità compatibili con quelle del Consultorio. Compie tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nomina il Direttore del Consultorio e, su proposta di questi, il Vice-Direttore.

Delibera in ordine alle proposte di collaborazione da parte di esperti sia professionali sia volontari.

Nomina tra i suoi membri il Vice - Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 17 **(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente il Consultorio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Adotta in caso di urgenza i provvedimenti opportuni e/o necessari, riferendone al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile per l'eventuale ratifica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo viene nominato solo al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e, in tal Caso, l'Assemblea provvederà alla nomina del predetto Organo, che può essere in forma collegiale o monocratica.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Direzione)

La Direzione del Consultorio è composta dal Direttore e dal Vice-Direttore, nominati dal Consiglio Direttivo.

Essa cura l'organizzazione delle attività, operando collegialmente o per competenze specifiche che vengono assegnate dal Direttore ad uno dei suoi componenti.

La Direzione garantisce un indirizzo unitario del servizio, coordinandone i settori, determinando i compiti degli operatori e dei collaboratori in base alle esigenze e competenze. Promuove la qualità degli interventi e mantiene i collegamenti con gli Enti del territorio. Partecipa alle riunioni periodiche dell'équipe.

Partecipa anche alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Direzione si avvale di una équipe di esperti quali: lo psicologo, il pedagogo, il giurista, l'assistente sociale e il moralista, il consulente familiare, il medico, che potranno affrontare i problemi singolarmente, per quanto di loro competenza, o in collaborazione.

La Direzione può avvalersi della collaborazione - deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo - di specialisti anche esterni all'équipe, nonché delle strutture e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali pubblici.

Il Direttore propone al Consiglio Direttivo la nomina dei consulenti e degli esperti. Cura la formazione e l'aggiornamento degli stessi, coordina l'attività dell'équipe e a tal fine indice riunioni tra consulenti ed esperti per favorirne l'attività interdisciplinare. Opera affinché l'attività degli operatori si svolga nel rispetto dei principi che ispirano il Consultorio. Tutti gli operatori del Consultorio ne condividono le finalità e le scelte.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti (questi ultimi con beneficio d'inventario) sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali del Consultorio.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma

2 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio del Consultorio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 25 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 (*bilancio con rendite superiori a 1 milione o a centomila euro*), il Consultorio redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente del Consultorio, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

Il Consultorio può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I rapporti tra il Consultorio ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

Il Consultorio risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)

Il Consultorio può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

ART. 32 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Il Consultorio recepisce, quale parte integrante del presente Statuto e che viene ad esso allegata, l'integrale contenuto della Comunicazione di avvio del Consultorio Familiare Socio - Educativo del 12 ottobre 2017.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto stesso della deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci che lo approva.

Per effetto di tale deliberazione lo Statuto approvato dall'Assemblea dei soci del 5 aprile 2014 si intende abrogato.

STATUTO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ' DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 6 APRILE 2019.



30 APR. 2019
AL N. 497 / 3.
(art. 104 del D.Lgs. 117/17)

IL FUNZIONARIO
Carlo PEDSONO